



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI N. 130 DI DATA 22 Marzo 2018

O G G E T T O:

Ecoopera Società Cooperativa – Discarica per rifiuti non pericolosi sita in Scurelle (TN), località Solizzan.

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 82 di data 22 marzo 2012 in relazione all'esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi sita in Scurelle (TN), località Solizzan, allora gestita dalla Comunità Valsugana e Tesino, con sede legale in Borgo Valsugana (TN), piazzetta Ceschi, 1;

visti i successivi aggiornamenti della sopra citata AIA rilasciati con determinazioni del medesimo Dirigente n. 247 di data 27 maggio 2013, n. 599 di data 18 dicembre 2013 e n. 76 di data 3 marzo 2014, nonché con proprie determinazioni n. 297 del 31 dicembre 2014, n. 65 di data 2 febbraio 2017 e n. 67 del 31 gennaio 2018;

vista in particolare la determinazione n. 67 di data 31 gennaio 2018, con il quale la titolarità dell'AIA è stata volturata alla ditta Ecoopera Società Cooperativa (di seguito Ditta), con sede legale in Trento, via Sponda Trentina, 18;

vista la domanda pervenuta in data 31 gennaio 2018 (ns. prot. n. 63807, di data 1 febbraio 2018), così come integrata in data 2 febbraio 2018 (ns. prot. n. 66657) ed in data 14 febbraio 2018 (ns. prot. n. 93755), con la quale la Ditta chiede che siano autorizzate le emissioni della torcia (punto di emissione E2), non più qualificabile come mero dispositivo di emergenza in caso di mancato funzionamento del motore di cogenerazione alimentato con il gas di discarica;

vista la comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA di data 6 febbraio 2018, ns. prot. n. 74929, e contestuale richiesta di parere al sindaco del comune di Scurelle (TN);

ritenuto di definire i valori limite di emissione in atmosfera secondo quanto già stabilito per impianti analoghi presenti sul territorio provinciale e di prescrivere l'effettuazione di un autonomo controllo annuale in corrispondenza della stessa emissione E2;

ritenuto congruo stabilire che **entro il 30 giugno 2018** la Ditta installi e mantenga in funzione all'interno della camera di combustione un idoneo sistema di misurazione e registrazione in continuo della temperatura, del contenuto di ossigeno e della portata in emissione;

ritenuto altresì doveroso prescrivere che successivamente alla messa in funzione del sistema di misurazione in parola la Ditta conservi i relativi dati per un periodo di almeno tre anni e li renda eventualmente disponibili a richieste da parte delle autorità competenti.

ritenuto di poter procedere all'aggiornamento dell'AIA richiesto, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenza dei controlli, contenute nell'allegato "*Valori limite, frequenza e prescrizioni per la gestione e il controllo*" alla presente determinazione;

stabilito di riconfermare sotto ogni restante profilo quanto previsto dall'AIA e dai successivi aggiornamenti;

visto quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2202 del 5 settembre 2003, la quale definisce gli importi e le modalità di calcolo, di riduzione e di prestazione delle garanzie finanziarie richieste per l'attivazione, la gestione operativa e la gestione post-operativa delle discariche per rifiuti;

vista e fatta salva anche per la presente determinazione la fideiussione bancaria presentata in data 12 gennaio 2018 (ns. prot. n. 20306) emessa dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino, con sede legale a Borgo Valsugana (TN), viale IV Novembre, 20, a favore della Provincia autonoma di Trento e per conto della Ditta, fino alla concorrenza di € 1.075.000,00 a copertura dell'attività di gestione di discarica di rifiuti non pericolosi in questione;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 del 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*, ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda inerente l'AIA;

visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*;

visto il d.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., recante *"Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10"*, che detta le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, della disciplina stabilita dal D.Lgs. 36/2003;

visto il D.M. 27 settembre 2010, recante *"Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005"*;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"*;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di

secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

d e t e r m i n a

1. di aggiornare l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) relativa all'esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi sita in Scurelle (TN), località Solizzan, rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 82 di data 22 marzo 2012 attualmente volturata alla ditta Ecoopera Società Cooperativa (di seguito Ditta), con sede legale in Trento, via Sponda Trentina, 18;
2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato "*Valori limite, frequenza e prescrizioni per la gestione e il controllo*" alla presente determinazione;
3. di stabilire che rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente n. 82 di data 22 marzo 2012, così come modificata con i successivi aggiornamenti;
4. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il titolare dell'Autorizzazione integrata ambientale è tenuto a comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
5. di rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale è **valida fino al 22 marzo 2028**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, commi 3, 4 e 9, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
6. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
7. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Società Cooperativa e, per conoscenza, al Servizio Gestione degli Impianti dell'Agenzia per la depurazione della Provincia autonoma di Trento, al comune di Scurelle (TN), all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia ed al Servizio Antincendi e Protezione civile;

8. di avvertire che, a norma del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

 **IL DIRIGENTE**
- ing. Giancarlo Anderle -

MTa/om

Allegato:

- *“Valori limite, frequenza e prescrizioni per la gestione e il controllo”*.

ALLEGATO

Valori limite, frequenza e prescrizioni per la gestione e il controllo

Materie prime

Nella discarica possono essere smaltiti i seguenti tipi di rifiuti solidi (operazione di smaltimento D1):

- *Rifiuti solidi urbani (RSU)*
Rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- *Rifiuti speciali assimilabili agli urbani (RSAU)*
 - a) i RSAU riportati nell'elenco approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2741 di data 14 dicembre 2012;
 - b) i rifiuti speciali dichiarati assimilabili ai RSU con specifici provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 74 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Nella discarica è consentito il deposito definitivo dei RSAU ai sensi dell'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, recante "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*": in particolare sono smaltiti senza caratterizzazione analitica i rifiuti contenuti nell'allegato E al d.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (lista positiva).

Il volume totale autorizzato della discarica è di 430.000 m³. **Attualmente non sono consentiti conferimenti in quanto sono stati già raggiunti i profili finali di progetto. Qualora il titolare dell'AIA intendesse riprendere i conferimenti di rifiuti in discarica, dovrà darne preventiva comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, illustrando la motivazione le modalità di coltivazione della stessa.**

Incidenti o imprevisti

In caso di guasto agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni che incidano in maniera significativa sull'ambiente o che comportino il superamento dei valori limite di emissione (laddove sia possibile ottenere un riscontro immediato), il titolare dell'AIA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti: in particolare devono essere riportate le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dal titolare dell'AIA. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile, comunque **entro le successive 24 ore**, termine oltre il quale deve essere sospesa l'attività produttiva, e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni.

Emissioni diffuse in atmosfera

Il titolare dell'AIA deve esercire l'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione di data 24 ottobre 2007 prot. n. 16932/07 (ns. prot. n. 1481/07-S304 di data 25 ottobre 2007), nella documentazione presentata nell'ambito della domanda di autorizzazione integrata ambientale di data 3 agosto 2011 (ns. prot. n. 463192) ed a quanto riportato nella seguente tabella.

Tabella 1A: emissioni diffuse.

Reparto	Fonte emissiva	Emissioni	Inquinanti	Sistemi di contenimento e mitigazione
Deposito rifiuti solidi urbani ed assimilati	D1 Movimentazione e vie di percorrenza	diffuse	Polveri totali	Bagnatura dei percorsi asfaltati
	D2 Discarica	diffuse	Acido solfidrico Ammoniaca Anidride solforosa COV totali	Impianto di captazione di biogas Copertura del deposito Deodorazione con prodotti a base enzimatica Asportazione ogni 5 giorni del rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata
	D3 Trituratore	diffuse	Polveri totali	

Devono essere comunque rispettate le seguenti prescrizioni:

- deve essere assicurata la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli; per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc.) deve essere garantita la periodica pulizia (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- la viabilità interna e le aree pavimentate devono essere costantemente mantenute in piena efficienza;
- durante la movimentazione ed il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali non pavimentati, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;
- durante la movimentazione di materiale polverulento, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, deve essere mantenuta un'adequata altezza di caduta, assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire;

- f) i macchinari e i sistemi usati per la triturazione di materiali polverulenti (comprendenti la macinazione, la frantumazione, la vagliatura, ...), in assenza di adeguati sistemi di umidificazione, devono essere incapsulati o presidiati da idonei sistemi di aspirazione, previa autorizzazione per le emissioni convogliate in atmosfera;
- g) deve essere assicurata la costante umidificazione degli eventuali cumuli di materiale polverulento depositati nei piazzali e della superficie del suolo su cui si effettua lo stoccaggio del medesimo;
- h) i sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse devono essere sempre mantenuti in continua efficienza.

Emissioni convogliate in atmosfera

Entro il 31 dicembre di ogni anno (prossima scadenza 31 dicembre 2018) il titolare dell'AIA deve provvedere all'effettuazione di autonomi controlli sulle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti e con le frequenze stabiliti nella Tabella 1B, secondo le modalità riportate nella Tabella 1C, **dandone comunicazione preventiva** al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune di Scurelle. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nello schema sotto riportato, accertate mediante **un prelievo** costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono riportare le metodiche adottate per il campionamento e per la determinazione degli inquinanti e devono essere trasmessi al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune di Scurelle **entro il successivo 28 febbraio (prossima scadenza 28 febbraio 2019)**.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve:

- a) informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente;
- b) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a)** la Ditta deve trasmettere al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente una relazione sulle presunte cause del superamento e le azioni correttive intraprese, ovvero le azioni correttive che si intende intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire in ogni caso nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni senza peggiorare la situazione rilevata;
- c) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b)**, ovvero entro i dieci giorni successivi al termine per la messa in esercizio delle azioni correttive indicato nella medesima comunicazione, la Ditta è tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l'esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione**.

Tabella 1B: emissioni convogliate.

Reparto	Sigla macchina	Sigla emissione	Descrizione	Portata Nm ³ /h	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite mg/Nm ³	Frequenza controlli
Deposito RSU e RSAU	M2	E2	Termodistruzione biogas	-	-	Polveri CO NO _x SO ₂ H ₂ S HCl HF NH ₃ COV	10 100 200 50 5 10 2 20 10 (1)	Annuale
	M3	E3	Trattamento refluo aeriforme vasche percolato	500	Abbattitore ad umido	H ₂ S NH ₃	5 20	Annuale

Note:

- (1) il valore limite di emissione per i COV si riferisce esclusivamente ai COV non metanici ed è espresso come Carbonio Organico Totale (vedi nella Tab. 1C – parametro “Composti organici volatili (come COT)” – metodo strumentale);
- i valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa) ed al volume secco;
- i valori limite di emissione relativi all'emissione E2 sono riferiti ad un tenore di ossigeno pari all'11%;
- la termodistruzione del biogas di discarica deve avvenire in un'idonea camera di combustione a temperatura > 850°C, concentrazione di ossigeno > 3% in volume e tempo di ritenzione > 0,3 secondi; a tale proposito **entro il 30 giugno 2018** la Ditta deve essere installare e mantenere in funzione all'interno della camera di combustione un idoneo **sistema di misurazione e registrazione in continuo della temperatura, del contenuto di ossigeno e della portata in emissione**; successivamente alla messa in funzione del sistema di misurazione in parola la Ditta deve conservare tutti i dati relativi alle citate misure in continuo **per un periodo di almeno tre anni** e deve renderli disponibili ad eventuali richieste da parte delle autorità competenti.

Per gli altri inquinanti non riportati nella Tabella 1B si assumono i valori limite stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, anche durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti.

Per quanto riguarda i flussi di massa di tutti gli inquinanti, si assumono i valori limite stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni

Tabella 1C: metodi analitici per il controllo delle emissioni

<i>Parametro</i>	<i>Metodo</i>	<i>Norma</i>	<i>Anno</i>
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Manuale	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
	Manuale	UNI EN 1948-1:2006 (solo campionamento)	2006
Mercurio	Manuale	UNI EN 13211	2003
Metalli	Manuale	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	Manuale	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	Manuale	UNI EN 1948-1+ UNI EN 1948-2+ UNI EN 1948-3	2006
Polveri	Manuale	UNI EN 13284-1	2003
Ammoniaca	Manuale	UNICHIM 632	1984
	Manuale	EPA CTM 027:1997	1997
Cloruri gassosi espressi come HCl	Manuale	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo gassosi)	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
	Manuale	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	Manuale	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	Manuale	UNI CEN/TS 13649	2015
Composti organici volatili (come COT)	Strumentale	UNI EN 12619	2013
Formaldeide	Manuale	NIOSH 2016	2003
	Manuale	EPA 0011:1996+EPA 8315A:1996	1999
	Manuale	EPA Method 323	2003
Solfuro di idrogeno	Manuale	UNI 11574	2015
	Manuale	UNICHIM 634:1984 (campionamento) + DPR 322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
Monossido di carbonio	Strumentale	UNI EN 15058	2017
Ossidi di azoto	Strumentale	UNI EN 14792	2017
Ossidi di zolfo	Manuale	UNI EN 14791	2017
	Strumentale	UNI CEN/TS 17021	2017
Ossigeno	Strumentale	UNI EN 14789	2017
Umidità	Manuale	UNI EN 14790	2017
Portata e velocità	Manuale	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati nella Tabella 1C debbono considerarsi sostituiti dalle norme di aggiornamento dei metodi stessi.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella Tabella 1C si applica quanto disposto dal sopra citato art. 271, comma 17, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Scurelle.

Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996, recante *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”*.

Prescrizioni generali

- Entro il **28 febbraio di ogni anno (prossima scadenza 28 febbraio 2018)** il titolare dell'AIA deve trasmettere al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali i seguenti dati, riferiti alla gestione dell'anno precedente, secondo il formato previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2748 del 8 novembre 2002 (Scheda n. 3):
 - quantità e tipologia dei rifiuti depositati (suddivisi per codice CER);
 - volume occupato dai rifiuti a fine anno;
 - volume complementare futuro a seguito della riduzione dei volumi e dell'asestamento;
 - rilievo topografico plano-altimetrico e aspetto fisico della superficie;
 - quantità del percolato ottenuto;
 - destinazione del percolato;
 - quantità del biogas prodotto;
 - certificati di analisi relativi agli autonomi autocontrolli per l'emissione in atmosfera identificate con le sigle E2 ed E3.
- Il titolare dell'AIA deve mettere in atto il Piano di sorveglianza e controllo. Per ognuna delle matrici indicate, devono essere monitorati i seguenti parametri:

Matrici	Parametri da monitorare	Frequenza
Rifiuti	Analisi merceologica sul rifiuto in entrata	Trimestrale (febbraio, maggio, agosto, novembre)
Acque sotterranee	Livello della falda	Giornaliera in automatico
	pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, potenziale redox	Bimestrale
	Solfati, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, Fe, Mn	
Acque superficiali	pH, temperatura, conducibilità elettrica specifica, ossigeno disciolto, potenziale redox	Bimestrale
	BOD, COD, K, Na, Mg, Ca, Fe, Mn, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, carbonati, cloruri, solfati	Bimestrale
Percolato	Quantità del percolato	In continuo

Matrici	Parametri da monitorare	Frequenza
Percolato	Colore, solidi sospesi, solidi sedimentabili, conducibilità elettrica, BOD, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto organico, azoto totale, fosforo totale, Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn	Trimestrale
Gas di scarica da rete di captazione	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , portata	In continuo
	H ₂ , H ₂ S, NH ₃ , mercaptani, eventuali COV	Annuale
Emissioni gassose diffuse	Composti organici volatili totali (COV) mediante Screening superficiale mediante FID e successiva misura con flux box con FID	Annuale e a tre mesi dalla chiusura del lotto
Qualità dell'aria	NH ₃ , H ₂ S e COV (tra cui almeno α -pinene e limonene) mediante campionatori passivi a diffusione	Semestrale
Atmosfera (dati meteorologici)	Temperatura, velocità e direzione del vento, umidità, pressione, precipitazioni	In continuo
Materiale biostabilizzato di copertura giornaliera	Temperatura	In continuo per tutto il ciclo di inertizzazione
	Umidità	Ad inizio e fine ciclo di inertizzazione
	Indice respirometrico	Il primo anno su tutti i cicli di trattamento e successivamente tre volte all'anno (primavera, estate, autunno)

- Il titolare dell'AIA deve rispettare il Piano di Sorveglianza e Controllo trasmesso in data 4 giugno 2011 (ns. prot. n. 463192), ai sensi del d.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., ed a seguito dell'approvazione, con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 977 del 30 aprile 2010, delle linee guida per il monitoraggio delle emissioni gassose e della qualità dell'aria nelle discariche provinciali per rifiuti non pericolosi.
- I punti di campionamento delle acque superficiali e sotterranee sono quelli indicati nella planimetria presentata in data 4 giugno 2011 (ns. prot. n. 463192) e riportata in sintesi a pag. 20 del rapporto istruttorio allegato alla determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 82 di data 22 marzo 2012.
- Possono essere conferiti in discarica solo rifiuti pretrattati o i rifiuti il cui trattamento non contribuisce alla riduzione della quantità di rifiuti o i rischi per la salute e l'ambiente e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

6. L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici adeguati, per garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali e tali da evitare pericoli per il personale addetto. A tal fine occorre:
- limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici ed in particolare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti, anche mediante la posa di teli impermeabilizzati sui settori non coltivati. La direzione di avanzamento del fronte di scarico deve possibilmente risultare perpendicolare a quella dei venti predominanti;
 - provvedere, al momento del conferimento dei RSAU costituiti dai fanghi preventivamente stabilizzati e resi palabili derivanti dagli impianti di depurazione, al loro immediato mescolamento con materiale inerte in ragione di una parte di fango e due parti di inerte in volume ed alla loro collocazione in discarica assieme agli altri rifiuti nel settore predisposto per quella giornata lavorativa, onde evitare la formazione di zone di accumulo preferenziale di fanghi;
 - ricoprire tempestivamente con strati di materiali adeguati i rifiuti che possono dar luogo a dispersioni di polveri o ad altre emissioni in atmosfera in forma diffusa;
 - depositare i rifiuti per strati sovrapposti e compattati di limitata ampiezza, in modo tale da garantire la riduzione volumetrica massima possibile con i mezzi a disposizione, evitando in maniera assoluta lo scarico dei rifiuti dall'alto verso il basso e pendenze superiori a 30° lungo il fronte di avanzamento, ed in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area di discarica;
 - assegnare alla superficie una debole pendenza, almeno dell'1%, che favorisca lo scorrimento e la raccolta perimetrale delle acque meteoriche;
 - riempire la discarica tenendo conto dei settori nei quali risulta essere stata suddivisa in fase di progetto: ogni settore deve essere completato, eventualmente con una successione di strati sovrapposti di rifiuti, prima di dare inizio ai lavori su di un altro settore; le operazioni di raccordo delle canalizzazioni di raccolta dei percolati devono essere comunicate al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali; di ogni singolo intervento si dovrà conservare idonea documentazione fotografica;
 - coprire i rifiuti giornalmente con uno strato protettivo di materiale di idoneo spessore e caratteristiche; il materiale derivante dai processi di stabilizzazione del rifiuto urbano indifferenziato, per essere utilizzato per la copertura della discarica, deve rispettare le condizioni previste dal d.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg; la copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitano la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e le emissioni in atmosfera;
 - ricoprire le aree e le scarpate della discarica che hanno raggiunto il profilo definitivo previsto dal progetto con materiale idoneo che limiti le emissioni in atmosfera, l'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo della discarica e la dispersione eolica, con particolare attenzione alla predisposizione delle reti di deviazione delle acque meteoriche e di estrazione del biogas; il materiale di ricopertura della parte superiore del deposito deve essere livellato e sagomato con cura, onde ridurre al minimo la formazione di pozze d'acqua nei periodi di pioggia; per tali operazioni è consentito l'uso del compost derivato dalla stabilizzazione dei rifiuti urbani trattati secondo le disposizioni previste dal d.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.;

- mantenere le coperture temporanee previste nel precedente punto fino all'esaurirsi degli assestamenti principali del corpo della discarica; la superficie spianata e ricoperta alle spalle del fronte di avanzamento deve essere costantemente inerbita fino alla realizzazione del progetto di copertura superficiale finale;
 - limitare al necessario l'uso di rifiuti inerti nelle fasi di ricopertura dei rifiuti e di mescolamento dei fanghi stabilizzati provenienti dagli impianti di depurazione scegliendoli in funzione del loro specifico impiego e di granulometria idonea; è vietato il conferimento di rifiuti inerti non direttamente connessi con il predetto utilizzo;
 - limitare la produzione di percolato dovuto all'infiltrazione delle precipitazioni atmosferiche nella massa dei rifiuti, coltivando la discarica per settori, in modo da ridurre al minimo la superficie scoperta dei rifiuti; utilizzare anche teli impermeabili per la copertura provvisoria del corpo di discarica, in particolare dei settori momentaneamente non interessati dal deposito di rifiuti.
7. Al fine di controllare lo sviluppo di insetti, larve, roditori od altri animali, devono essere effettuate periodicamente adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione, tali comunque da non inibire o ritardare il ciclo di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nei rifiuti.
 8. La rete di estrazione e termodemolizione del biogas ed i sistemi di drenaggio e captazione del percolato, nonché le vasche di raccolta del medesimo, devono essere mantenuti in perfetta efficienza ed in esercizio durante la vita dell'impianto, nonché dopo la chiusura dello stesso, per tutto il tempo durante il quale viene rilevata formazione di percolazioni e comunque per un periodo non inferiore a 30 anni.
 9. Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi idonei per l'eliminazione della condensa e per l'estrazione del percolato eventualmente formatosi.
 10. Il titolare dell'AIA deve provvedere almeno una volta all'anno alla pulizia e alla successiva ispezione televisiva dei canali, a partire dagli appositi pozzetti situati all'esterno alla vasca di stoccaggio.
 11. La discarica deve essere opportunamente recintata e l'accesso deve essere consentito solamente a personale e ad automezzi autorizzati. All'ingresso della discarica si deve affiggere un cartello con l'indicazione delle seguenti informazioni: nome e categoria dell'area, nome del proprietario e del titolare dell'AIA, dati dell'autorizzazione, dati di funzionamento, numero di telefono per contatti e per casi di emergenza, autorità responsabile dell'autorizzazione all'esercizio e del controllo dell'area.
 12. Il titolare dell'AIA deve seguire le procedure di ammissione dei rifiuti previste all'art. 11 del D.Lgs. 36/2003 e verificare che i rifiuti conferiti in discarica come RSAU siano conformi a quanto previsto dall'art. 74 del T.U.L.P., in relazione alla tipologia, con certificato attestante la conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità del D.M. 27 settembre 2010; i suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti, a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque,

almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal titolare dell'AIA. Lo scarico degli automezzi deve essere effettuato sempre sotto il controllo del personale responsabile, che annota nel registro di carico e scarico tutte le informazioni secondo le modalità previste dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006. All'atto della consegna dei rifiuti si deve essere in grado di conoscerne l'origine, il tipo, le caratteristiche e le quantità (peso o volume). Sarà cura dell'ente gestore della discarica non accettare rifiuti che, per stato fisico o dimensioni pregiudichino la corretta gestione dell'impianto: in ogni caso il titolare dell'AIA della discarica è responsabile dell'ammissione dei rifiuti. L'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica deve essere comunicata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

13. La cernita manuale dei rifiuti è vietata al di fuori delle fasi di pretrattamento. E' vietato inoltre bruciare i rifiuti deposti in discarica.
14. Si deve provvedere alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici, al loro periodico rinnovo o sostituzione ed a tutte le altre spese, ivi comprese quelle relative al personale e ai materiali occorrenti per la gestione della discarica. In ogni caso attrezzature e mezzi meccanici devono essere mantenuti in perfetta efficienza, regolarmente utilizzati e sottoposti a periodiche operazioni di lavaggio e disinfezione. Per la manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche (pompe di sollevamento, cancello motorizzato, ecc.) si deve fare riferimento al disciplinare tipo predisposto per la gestione delle apparecchiature negli impianti fognari in carico alla Provincia Autonoma di Trento.
15. I sistemi di presidio ambientale, le attrezzature e gli impianti devono essere mantenuti in continua efficienza, anche secondo le modalità riportate nel piano di gestione operativo.
16. I mezzi in uscita dalla discarica dovranno essere adeguatamente ripuliti al fine di evitare l'imbrattamento delle strade.
17. Il titolare dell'AIA in sede di chiusura della discarica deve seguire il Piano di ripristino ambientale, comprendente gli interventi di ripristino finale dell'intero corpo di discarica, presentato in data 26 febbraio 2009 (ns. prot. 2186/09-S304).
18. Qualsiasi variazione nelle modalità di gestione della discarica deve essere preventivamente comunicata.

Piano di monitoraggio e controllo

Il titolare dell'AIA deve rispettare i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante e sostanziale dell'AIA, così come presentato in data 22 luglio 2015 (ns. prot. n. 381685).

La verifica concordata con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prevista dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale.**

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell'AIA e del PMC, i seguenti controlli:

Matrice ambientale	Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall'art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/2006
Rifiuti	Verifica della corretta gestione dei rifiuti